

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra:

Parrocchia S. Giovanni Battista – Scuola dell'Infanzia "S. Pio X" con sede legale in Villorba (TV) fraz. Lancenigo, Via Chiesa n. 3 Codice Fiscale 80007510268 e P.IVA 01968480267, nella persona del legale rappresentante Pertile don Luca, nato a Noale (VE) il 23.04.1981, residente a Massanzago (PD) Via Stradona, 3, Codice Fiscale PRTLUCU81D23F904L, di seguito denominata "**Committente**"

e

la Signora Porrazzo Erica nata a Treviso (TV) il 22.10.1998, residente a Teolo (PD) Via Euganea Praglia, 50, Codice Fiscale PRRRCE98R62L407J, di seguito denominata "**Collaboratrice**;

premess

- che la Committente svolge l'attività di organizzazione e gestione della Scuola dell'Infanzia "San Pio X" aderente alla Fism di Treviso, per la quale intende avvalersi dell'apporto lavorativo della Collaboratrice presso la sede operativa di Via Chiesa n. 3 fr. Lancenigo – Villorba (TV);
- che a sua volta la Collaboratrice si è resa disponibile a fornire la propria opera lavorativa;
- che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa;
- che la Committente non richiede alla Collaboratrice l'esclusività della sua prestazione;

tutto ciò premesso e convenuto fra le parti si stipula quanto segue:

1. La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.
2. La collaboratrice si obbliga ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia organizzativa e operativa, per quanto riguarda sia le modalità che i criteri di svolgimento, salvo il necessario coordinamento generale esercitato dalla committente che avverrà attraverso continui scambi informativi. Pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, con lavoro proprio e con l'utilizzo di mezzi organizzati messi a disposizione dalla committente, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.
3. Le parti concordano di instaurare una relazione informativa e convengono sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità settimanale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte sulle situazioni e sulle attività di lavoro del collaboratore al fine di introdurre eventuali modifiche innovative.
4. La Collaboratrice si impegna a svolgere a favore della committente i seguenti incarichi:
 - laboratorio di lingua inglese per i bambini della scuola dell'infanzia dove possono favorire la curiosità verso un'altra lingua, memorizzare filastrocche e canzoni, riprodurre il lessico relativo a saluti, numeri, colori e animali, ascoltare e riprodurre suoni e vocaboli.
5. La Collaboratrice si impegna a mantenere l'assoluta riservatezza in merito alle sue prestazioni, all'opera prestata, nonché relativamente ad ogni informazione direttamente o indirettamente acquisita nel corso del contratto.

6. La Collaboratrice nello svolgimento del proprio incarico dovrà usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall'interesse della Committente.

7. La durata del contratto di collaborazione decorre dal 14.11.2023 al 15.05.2024.

8. Per l'incarico di cui al precedente punto la Committente corrisponderà alla Collaboratrice un corrispettivo netto per tutto il periodo di € 2.000,00 (duemila/00), che sarà liquidato con prospetto di retribuzione nel mese di Dicembre 2023 e Maggio 2024. In caso di recesso per qualsiasi motivazione, il compenso orario di cui sopra sarà liquidato con riferimento al minor periodo di collaborazione prestata. Contestualmente al pagamento del corrispettivo, la Committente provvederà ad emettere e consegnare alla Collaboratrice un "prospetto di retribuzione", redatto ai sensi di Legge e con l'indicazione delle ritenute previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali obbligatorie.

9. Nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, si applicano al collaboratore, ove spettanti, i benefici previsti.

10. Il committente si impegna a favorire la partecipazione e l'accesso alle stesse opportunità formative offerte al personale assunto con contratto di lavoro subordinato.

11. Il contratto di collaborazione potrà essere risolto, senza preavviso, unilateralmente prima del termine dal committente quando si verifichino gravi inadempienze da parte del committente o da parte del collaboratore.

Il collaboratore ed il committente possono risolvere unilateralmente il contratto prima del termine con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata a/r con un periodo di preavviso di 10 giorni, senza obbligo di motivazioni.

12. La Collaboratrice, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") esprime il proprio libero ed informato consenso al trattamento dei propri dati personali, nonché al loro trasferimento all'estero, per le finalità, con le modalità e nei limiti di cui all'informativa stessa.

13. Per quanto non previsto esplicitamente nel presente contratto si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

14. Il presente contratto si compone di n.2 (due) pagine, interamente dattiloscritte, contenenti n.14 (quattordici) articoli. Nessuna modifica potrà essere apposta se non in pari forma scritta con l'espresso consenso dei contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data 14.11.2023

La committente

La collaboratrice

A. Francesco Portet

Erica Portet

